

**COMUNE DI BREGUZZO – COMUNE DI BONDO
– COMUNE DI RONCONE – COMUNE DI LARDARO.**

Convenzione disciplinante i rapporti amministrativi e finanziari per la gestione dei compiti dei Comuni inerenti l'attività di raccolta funghi nell'ambito territoriale sovracomunale omogeneo dei Comuni di Breguzzo, Bondo, Roncone e Lardaro.

Premesso che:

- la Legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 11 del 23 maggio 2007 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" nel Titolo IV "Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente montano", Capo II "Tutela di flora, fauna, funghi e tartufi", all'articolo 28 disciplina la raccolta dei funghi demandando ad apposito regolamento attuativo la definizione di specifici aspetti dell'attività della raccolta di funghi nel territorio provinciale, ma al comma 8 precisa anche che la disciplina della raccolta dei funghi è di competenza dei Comuni;
- con Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. è stato approvato il Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo II della Legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11, nel quale Regolamento in alcune disposizioni del Capo III, Titolo II, sono individuati alcuni aspetti della disciplina della raccolta dei funghi rimessi alla competenza comunale;
- dall'art. 28 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11, ed in particolare dal comma 7, e dal Regolamento attuativo D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg, ed in particolare gli articoli 12 e 13, si rileva la possibilità che vi siano accordi tra i Comuni per esercitare congiuntamente adempimenti ivi previsti a loro carico, e la possibilità di istituire ambiti territoriali sovracomunali omogenei per agevolare la raccolta dei funghi.

Tutto ciò premesso,

tra il **Comune di Breguzzo**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 30.03.2011,

il **Comune di Bondo**, rappresentato dal Sindaco, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 di data 29.03.2011,

il **Comune di Roncone**, rappresentato dal Segretario comunale, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 28.04.2011,

il **Comune di Lardaro**, rappresentato da Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 31.03.2011,

si conviene e si stipula quanto segue:

COMUNE DI RONCONE		
- 5 LUG. 2011		
N.	3205	
Cat.	Cl.	Fasc.



ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

In considerazione della contiguità geografica, della loro omogeneità territoriale ed ambientale e degli usi e delle tradizioni storico-amministrative che sono loro comuni, e così da agevolare gli adempimenti per coloro che intendono raccogliere funghi, i Comuni di Breguzzo, Bondo, Roncone e Lardaro, con la sottoscrizione della presente Convenzione istituiscono un ambito territoriale sovracomunale omogeneo per la raccolta dei funghi che si identifica nell'insieme dei loro territori, e disciplinano in modo coordinato e uniforme i compiti di loro competenza per la gestione finanziaria e amministrativa della raccolta funghi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari della Provincia Autonoma di Trento.

Per assicurare tali finalità e la concreta omogeneità i Comuni convenzionati, nell'esercizio del potere di disciplinare la raccolta dei funghi ai sensi dall'art. 28, comma 8, della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, hanno adottato il Regolamento sovracomunale riguardante la disciplina della Raccolta dei funghi nei Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro, che in copia viene allegato sub A alla presente Convenzione, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento allegato ha quindi applicazione in tutto l'ambito sovracomunale omogeneo, va osservato da coloro che intendono esercitare l'attività di raccolta funghi in tale ambito e concorre a regolare i rapporti tra i Comuni convenzionati nella gestione degli aspetti amministrativi e finanziari, insieme a quanto specificato nei seguenti articoli.

ART. 2 - COMPITI DEL COMUNE DI BREGUZZO

Il Comune di Breguzzo assume il ruolo di ente capofila nella gestione delle entrate derivanti dal rilascio permessi funghi, essendo l'ente che rilascia la maggior parte dei permessi sull'intero territorio.

Nello svolgimento di tale ruolo il Comune di Breguzzo provvede in particolare:

- a) a gestire la denuncia di raccolta funghi di cui agli artt. 12 e 14 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg per l'intero territorio degli enti aderenti;
- b) a introitare le somme per la raccolta di cui all'art. 13 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg;
- c) a predisporre per agevolare gli utenti stampati e simili, acquistare eventuali attrezzatura di uso comune e realizzare eventuali altre iniziative previamente concordati con gli enti aderenti;
- d) rendicontare la gestione dell'attività entro il 31 gennaio dell'anno successivo secondo le modalità di cui ai successivi articoli;
- e) a gestire e coordinare i rapporti con gli enti partecipanti.

Il Comune di Breguzzo assume, inoltre, il ruolo di ente capofila anche in relazione ad ulteriori iniziative sempre legate alla gestione amministrativa e finanziaria,



applicando le disposizioni contenute nel Regolamento allegato alla presente Convenzione.

ART. 3 - COMPITI DEGLI ENTI

I Comuni sottoscrittori garantiscono la propria collaborazione al fine di portare a compimento i compiti amministrativi inerenti l'attività di raccolta dei funghi, ivi compresa la determinazione della somma per la raccolta secondo criteri di uniformità.

I Comuni sono tenuti a collaborare con il Comune di Breguzzo fornendo le informazioni e/o i dati eventualmente necessari nei modi e tempi stabiliti dalla presente Convenzione e dal Regolamento allegato.

ART. 4 – MODALITA' DI RIPARTO DELL'ATTIVITA'

Le entrate, come le spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, debitamente documentate, sono ripartite secondo le seguenti percentuali:

ENTE	PERCENTUALE DI RIPARTO
Comune di Bondo	40%
Comune di Breguzzo	40%
Comune di Lardaro	2%
Comune di Roncone	18%

Tale percentuale potrà essere modificata qualora in base alla situazione reale che andrà manifestandosi dovesse rivelarsi non aderente alla realtà, in base alle informazioni e dati raccolti, ed alle previsioni gestionali.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha validità di cinque anni dalla data della sottoscrizione. Ciascun Comune potrà comunque recedere dalla Convenzione entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto del recesso dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE

I Comuni convenzionati si impegnano ad attivare idonee forme di consultazione al fine di verificare la corretta gestione della presente Convenzione.

In particolare il Comune di Breguzzo è tenuto a fornire ai Comuni Convenzionati, entro quindici giorni dalla richiesta dati ed informazioni in proprio possesso inerenti l'attività gestita.

Inoltre uno qualsiasi dei Comuni convenzionati potrà richiedere riunioni destinate alla reciproca consultazione per affrontare problematiche e concordare soluzioni, ed eventualmente modificazioni della presente convenzione e del regolamento da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali.

In tal caso il Comune che intende promuovere la riunione potrà richiederla con comunicazione diretta agli altri Comuni convenzionati, in modo che essa si tenga entro un termine non inferiore ai cinque giorni liberi dalla data in cui la convocazione sia stata ricevuta da tutti i Comuni.

ART. 7 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato dalla presente Convenzione, e nell'allegato Regolamento, si rimanda alle previsioni normative dettate dalla Provincia Autonoma di Trento citate in premessa e ai criteri per la definizione della somma da versare per la raccolta dei funghi stabiliti dalla Giunta provinciale.

ART. 8 - EFFETTI FISCALI

Ai fini fiscali il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. B. del D.P.R. 642/1972 e sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro D.P.R. 26/04/1986 n.131 a cura e spese del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto,

In data 14.06.2011, presso il Comune di Breguzzo.

Comune di Breguzzo – il Sindaco pro tempore

Comune di Bondo – il Sindaco pro tempore

Comune di Lardaro – il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario

Comune di Roncone - il Segretario comunale



Provincia di Trento

**REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE RIGUARDANTE LA DISCIPLINA
DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI COMUNI DI BONDO-BREGUZZO-RONCONE E LARDARO**

Riferimenti legislativi:

- Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette";
- Decreto del Presidente 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg. "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della L.P. 11/2007;
- Deliberazione della Giunta Provinciale 30 dicembre 2009, n. 3287 "Criteri per la definizione della somma da versare per la raccolta dei funghi".

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE di BREGUZZO n. 06 dd.30.03.2011

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE di BONDO n. 02 dd. 29.03.2011

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE di RONCONE n. 21 dd. 28.04.2011

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE di LARDARO n. 11 dd. 31.03.2011

Art. 1 – Norme preliminari

Le norme di cui al presente Regolamento si uniformano alla disciplina vigente in materia di raccolta funghi in provincia di Trento. Detta disciplina, se modificata, prevale sulle disposizioni del presente Regolamento che sono valide ed applicabili nell'ambito dei territori comunali di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro

Comune capogruppo viene designato il Comune di Breguzzo, al quale spettano i compiti di coordinamento tra i comuni ed il calcolo del riparto degli incassi, sulla base dei dati forniti dai comuni aderenti al regolamento e delle previsioni del presente Regolamento.

L'eventuale ritiro dall'accordo di una singola Amministrazione comunale non pregiudicherà la validità dell'accordo stesso, modificando unicamente ed eventualmente le quote e le percentuali predeterminate dal Regolamento, nonché l'estensione del territorio interessato.

Ciascun Comune ha peraltro facoltà di recedere dall'accordo di cui al presente regolamento, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il 31 dicembre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 2 – Finalità e modalità di raccolta

Il presente Regolamento disciplina la raccolta dei funghi spontanei, sia commestibili che non, ammessa in quantità non superiore a due chilogrammi al giorno per persona secondo quanto stabilito nella specifica normativa provinciale, con riferimento all'ambito territoriale sovracomunale omogeneo dei comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro

Il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare, non in aggiunta ad altri, ecceda da solo il predetto limite.

È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi sul posto di raccolta e di trasportarli solo a mezzo di contenitori forati e rigidi.

È vietato danneggiare o distruggere i funghi sul terreno e usare nella raccolta rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno.

Art. 3 - Periodi, importi ed esenzioni per la raccolta

Nel territorio dei comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro la raccolta dei funghi è consentita a chiunque sia in possesso della denuncia dell'attività medesima e previo pagamento della somma fissata, in coerenza con i criteri definiti dalla Giunta provinciale, nel modo seguente:

€ 10,00 per un periodo di raccolta di giorni 1

€ 18,00 per un periodo di raccolta di giorni 3

€ 24,00 per un periodo di raccolta di giorni 7

€ 40,00 per un periodo di raccolta di giorni 15

€ 60,00 per un periodo di raccolta di giorni 30.

Sono esentati dall'obbligo della presentazione della denuncia di raccolta funghi e dal pagamento della somma di cui sopra:

- i residenti o comunque i nati in un comune della provincia di Trento;
- i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) dei comuni della provincia;

- i proprietari o i possessori di boschi ricadenti in territorio provinciale, ancorché non residenti in un comune della provincia;
- coloro che godono di diritto di uso civico, nell'ambito del territorio di proprietà o gravato dal diritto di uso civico.

Ai fini di eventuali accertamenti da parte del personale incaricato della sorveglianza di cui all'articolo 105 della legge provinciale n. 11 del 2007, la qualità di soggetto residente o comunque nato in uno dei comuni della provincia è comprovata da un valido documento di identificazione; la qualifica di proprietario o possessore dei boschi, di cittadino iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di un comune della provincia, oppure di soggetto che gode di diritto di uso civico può essere comprovata anche da un'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4 - Denuncia di raccolta funghi

La denuncia di raccolta funghi è personale e non è trasferibile. Nella denuncia, che deve intendersi riferita al complessivo ambito territoriale dei comuni aderenti al presente regolamento, salvo le limitazioni di cui al successivo articolo 5, sono indicate le generalità della persona interessata alla raccolta, il periodo di svolgimento della stessa e l'avvenuto pagamento della somma dovuta per la raccolta dei funghi.

Art. 5 - Parco Naturale Adamello Brenta

All'interno dei confini del Parco Naturale Adamello Brenta nell'ambito territorialmente competente del comune di Breguzzo, associato di cui all'art.1, la raccolta dei funghi è consentita ai soli residenti in un comune della provincia di Trento ed esercitata nelle modalità previste dal presente regolamento.

Per le persone non residenti in un comune della provincia, è possibile la raccolta di funghi nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta ricadente nell'ambito del comune di Breguzzo purché le stesse soggiornino in un comune della provincia di Trento, a scopo turistico, per almeno cinque giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo della denuncia e del pagamento.

Art. 6 - Agevolazioni

Ai soggetti sotto elencati è applicata l'agevolazione del pagamento relativo alla raccolta dei funghi, nella misura del 15 per cento degli importi prestabiliti all'art. 3:

- a) persone che soggiornano a scopi turistici in un comune della provincia per almeno tre giorni consecutivi (due pernottamenti);
- b) persone che sono state anagraficamente residenti per almeno cinque anni o hanno un genitore anagraficamente residente in un comune della provincia;
- c) persone che sono titolari di un diritto di proprietà o altro diritto reale su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in uno dei comuni del presente ambito territoriale omogeneo.

L'agevolazione di cui sopra è riferita per la raccolta di funghi su tutto il territorio sovracomunale, salvo le limitazioni di cui all'articolo 5.

Art. 7 - Modalità di versamento

Il versamento della somma per la raccolta dei funghi è effettuato secondo le seguenti modalità:

- a) Con apposito bollettino di conto corrente postale intestato al comune di Breguzzo, indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta

- b) Con versamento al tesoriere del comune di Breguzzo, indicando nella causale la dicitura "versamento per la raccolta funghi", la generalità dell'interessato e il periodo di raccolta
- c) Mediante operatori commerciali e organizzazioni turistiche locali, previamente indicati dal comune. Le ricevute dei versamenti introitati, unitamente agli importi incassati, dagli operatori commerciali, dovranno essere consegnati annualmente, entro il 30 ottobre al comune di Breguzzo. Ogni singolo comune è tenuto ad indicare al comune di Breguzzo entro il 31 marzo di ogni anno gli operatori commerciali incaricati del rilascio delle licenze

La ricevuta del versamento della somma per la raccolta dei funghi effettuato con le modalità di cui alle lettere a) b) sostituisce la denuncia di raccolta e costituisce titolo sufficiente per la stessa.

La ricevuta, o la denuncia di raccolta, deve essere conservata per l'intero periodo della raccolta ed esibita, ove richiesta da parte del personale incaricato della sorveglianza, unitamente ad un valido documento di riconoscimento e ad eventuale autocertificazione di cui all'art.3

Art 8 Introiti e ripartizioni

I comuni aderenti al presente regolamento introitano le somme riscosse di cui alle lettere a) b) c) del precedente articolo 7, in un apposito capitolo di bilancio; tali somme saranno utilizzate dai singoli comuni per l'effettuazione di interventi di miglioramento del patrimonio silvo pastorale.

I relativi introiti saranno ripartiti a fine anno sulla base delle percentuali di seguito indicate, calcolate avendo a riferimento gli importi incassati da ciascun Comune nell'arco degli anni 2006 – 2010:

Bondo 40%

Breguzzo 40%

Roncone 18%

Lardaro 2%

In base alle suddette percentuali saranno altresì ripartite eventuali spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, debitamente documentate.

Art. 9 - Permessi speciali per la raccolta dei funghi

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 ogni Comune per il territorio di sua competenza può rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi, ai soggetti per i quali la raccolta dei funghi costituisce dimostrata fonte di lavoro e sussistenza. Tali permessi sono gratuiti e hanno validità annuale. Il loro numero complessivo non può superare il limite massimo di un permesso ogni cento ettari di terreno interessato. Le domande di rilascio dei permessi devono essere presentate entro il 1°marzo di ogni anno e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime.

Ogni Comune può rilasciare, per il territorio di sua competenza, permessi speciali gratuiti oltre le quantità consentite anche ad associazioni ed enti aventi carattere culturale, scientifico e didattico in occasione di mostre, corsi congressi nazionali ed internazionali in campo micologico, svolti nel territorio provinciale per la durata delle manifestazioni medesime. Altresì può rilasciare permessi speciali gratuiti per scopi scientifici a soggetti di dichiarata fama nell'ambito dell'attività di studio e di

ricerca in campo micologico, per la durata della ricerca. Il rilascio dei permessi speciali di cui al comma precedente spetta al comune amministrativo sul cui ambito territoriale si intende effettuare la raccolta. Il permesso speciale deve indicare i soggetti che intendono effettuare la raccolta, la quantità ammessa e il periodo della stessa.

Art. 10 - Vigilanza e sanzioni

Per quanto riguarda gli incaricati dell'osservanza del presente Regolamento e per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento a quanto stabilito negli artt. 105 e 109 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11.

Art. 11 - Entrata in vigore del Regolamento

Ai sensi dell'art. 5 comma 3° del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della deliberazione di approvazione e sostituisce integralmente le disposizioni precedenti già vigenti in materia.

Copia conforme all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Del Dot

Frank

Segretario



Levi

